

CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI IMPORTI CONTRIBUTI ORARI GENNAIO - DICEMBRE 2019 Circolare INPS n.16 del 01/02/2019
--

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Retribuzione Oraria Effettiva	Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro di durata FINO A 24 ORE SETTIMANALI	* (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)		
Retribuzione oraria effettiva da €0 a €8,06	7,13	1,42 (0,36)*	1,43 (0,36)*
Retribuzione oraria effettiva oltre €8,06 fino a €9,81	8,06	1,61 (0,40)*	1,62 (0,40)*
Retribuzione oraria effettiva oltre €9,81	9,81	1,96 (0,49)*	1,97 (0,49)*
Rapporto di lavoro di durata SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI	5,19	1,04 (0,26)*	1,04 (0,26)*

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

NB. I datori di lavoro in caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, sono destinatari del contributo addizionale del 1,40%. **Tale contributo addizionale non è dovuto in caso di assunzione a termine in sostituzione**

di lavoratori assenti. Il datore di lavoro è tenuto a darne informazione all'INPS (803164 – 06164164)

Può inoltre essere restituito nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato (restituzione del contributo addizionale al datore degli ultimi 6 mesi), e nel caso di riassunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a

Retribuzione Oraria Effettiva	Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro di durata FINO A 24 ORE SETTIMANALI	* (Fra parentesi la quota a carico del lavoratore)		
Retribuzione oraria effettiva da €0 a €8,06	7,13	1,52 (0,36)*	1,53 (0,36)*
Retribuzione oraria effettiva oltre €8,06 fino a €9,81	8,06	1,72 (0,40)*	1,73 (0,40)*
Retribuzione oraria effettiva oltre €9,81	9,81	2,10 (0,49)*	2,11 (0,49)*
Rapporto di lavoro di durata SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI	5,13	1,10 (0,26)*	1,12 (0,26)*

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403).